



COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 52 DEL 28/11/2011

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 -Oggetto del regolamento
- Art. 2 -Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 -Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 -Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 -Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
- Art. 6 -Garanzie
- Art. 7 -Revisione prezzi

TITOLO II -INTERVENTI ORDINARI

- Art. 8 -Lavori in economia
- Art. 9 - Forniture in economia
- Art. 10 -Servizi in economia
- Art. 11 - Interventi misti

TITOLO III -PROCEDIMENTO

- Art. 12 - Determinazione a contrattare
- Art. 13 -Responsabile del procedimento
- Art. 14 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 15 -Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 16 - Lettera d'invito
- Art. 17 -Scelta del contraente
- Art. 18-Aggiudicazione -Commissione
- Art. 19 - Forma e stipulazione del contratto

TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 20 -Interventi d'urgenza
- Art. 21 -Lavori di somma urgenza
- Art. 22 -Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 23 –Disposizioni speciali per lavori su beni culturali
- Art. 24 -Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 25 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 26 -Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 27 -Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 28 -Interventi affidati in economia per cottimo
- Art. 29 -Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 31 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 32 -Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 33 -Inadempimenti

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Verifica e collaudo
- Art. 35 - Tutela dei dati personali
- Art. 36 - Norme abrogate
- Art. 37 - Pubblicità del regolamento
- Art. 38 - Entrata in vigore

LEGENDA:

- "Codice dei contratti": è il D. Lgs. 12-04-2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.) e successive modificazioni ed integrazioni.

- "TUEL": è il Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente "Codice") e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 207/2010, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2 -Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 -Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o, laddove possibile, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 8 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 -Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00 per lavori e di euro 193.000,00 per servizi e forniture.

2. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 11, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5 -Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art. 6 -Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 13, i soggetti invitati a partecipare a gara informale con il sistema del cottimo fiduciario sono esonerati dal presentare apposita garanzia a corredo dell'offerta; i soggetti affidatari sono esonerati, salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 13, dalla costituzione della cauzione definitiva per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a euro 40.000,00.

Art. 7 -Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

TITOLO II -INTERVENTI ORDINARI

Art. 8 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi e/o raccordi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini (compresa l'integrazione tra tratti esistenti);
- f) manutenzione, reintegrazione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 9 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9 -Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature e allestimenti;

- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per autotrazione e per riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale, bitume e altri inerti e/o conglomerati per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 10.

Art. 10 -Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II. A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II. A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II. A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84;
compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II. A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- z) servizi relativi alla gestione cimiteriale;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, "Altri servizi", al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 26, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione;
- h) servizi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 8 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11 -Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III -PROCEDIMENTO

Art. 12 -Determinazione a contrattare

1. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del Codice dei contratti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Responsabile di settore adotta la determinazione a contrattare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 192, TUEL, e a quanto disciplinato a livello di regolamentazione comunale, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Con la predetta determinazione a contrattare si avvia la procedura per l'affidamento in economia, che deve:

- a) individuare la tipologia (amministrazione diretta/cottimo fiduciario/mista: parte in amministrazione diretta e parte a cottimo);
 - b) l'oggetto dell'acquisizione in economia, in applicazione del vigente regolamento comunale disciplinante acquisti, forniture e servizi in economia, nonché dell'art. 125 del Codice dei contratti;
 - c) approvare criteri di selezione che vanno inseriti nell'apposita lettera-invito.
3. La determinazione a contrattare deve, inoltre, illustrare gli elementi, le motivazioni e finalità contenuti nell'art. 192 TUEL e deve individuare gli elementi e le clausole essenziali del contratto.
4. Nella stessa determinazione a contrarre deve essere riportata la stima dell'importo del corrispettivo complessivo netto, sia pure in via presuntiva, precisando che l'ente non potrà vincolarsi contrattualmente per importi superiori.

Art. 13 -Responsabile del procedimento

- 1-Per ogni acquisizione in economia il Responsabile del settore può nominare un responsabile di procedimento per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 10 del codice dei contratti. Il Responsabile del procedimento viene individuato dal Responsabile del settore a competente ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/1990, n. 241.
2. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori ed all'acquisizione di beni e servizi in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico, nominato ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti.
3. I Responsabili di settore sono responsabili dell'esecuzione in economia degli interventi che rientrano nelle funzioni loro attribuite.
4. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.
5. Nel caso in cui l'organico del Comune presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal Responsabile del settore competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice dei contratti per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico -finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
6. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nell'invito a presentare un'offerta.
7. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 14 -Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 13, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale a tempo determinato secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 13, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 15 -Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile di cui all'articolo 13 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli, patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Le ditte da invitare sono scelte alternativamente tra gli operatori economici idonei:
 - I. iscritti nell'elenco di cui al successivo comma 7, coi criteri stabiliti dall'apposito regolamento;
 - II. tra gli operatori economici che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara informale di cui al successivo comma 4.
4. Fino alla formazione dell'elenco, il Responsabile espleta una gara ufficiosa con le seguenti modalità:
 - a) pubblica all'albo telematico del Comune un avviso in cui è descritto sinteticamente l'oggetto e l'importo della gara, sono indicati i requisiti d'idoneità, è assegnato un termine di almeno dieci giorni per presentare la richiesta d'invito e sono indicate le modalità per la presentazione della richiesta;
 - b) invita a presentare le offerte le ditte idonee che hanno presentato la richiesta; se non sono state presentate richieste, individua, se possibile, una ditta idonea e le affida la prestazione;
 - c) gli inviti sono spediti contemporaneamente e devono consentire almeno dieci giorni per la presentazione dell'offerta;
 - d) l'aggiudicazione avviene con le modalità previste dagli articoli 17 e 18;
5. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro il responsabile può procedere all'affidamento diretto, preferibilmente a un operatore iscritto nell'elenco di cui al comma 7, con determinazione adeguatamente motivata in ordine alla scelta della modalità di affidamento e al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Qualora l'importo preventivato sia superiore ai 20.000,00 euro la Giunta Comunale, in sede di assegnazione delle risorse al responsabile del servizio, può disporre l'effettuazione di una gara informale cui invitare almeno tre ditte. Per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro il responsabile può procedere all'affidamento diretto, preferibilmente a un operatore iscritto nell'elenco di cui al comma 7 con determinazione adeguatamente motivata in ordine alla scelta della modalità di affidamento e al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Qualora l'importo preventivato sia superiore ai 15.000,00 euro la Giunta Comunale, in sede di assegnazione delle risorse al responsabile del servizio, può disporre l'effettuazione di una gara informale cui invitare almeno tre ditte.
6. Si prescinde dalla richiesta di più offerte quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, in esecuzione di ordinanza contingibile ed urgente, e l'importo non sia superiore ad euro 200.000,00;
7. Con regolamento da emanare entro 120 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, è istituito l'elenco comunale degli operatori per l'affidamento di prestazioni mediante procedure negoziate e ne sono disciplinati la formazione, l'aggiornamento e l'utilizzazione.

Art. 16 - Lettera d'invito

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 21 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 22,

l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 13 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 13 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 17 -Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella determinazione a contrattare e nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto a cura del responsabile del procedimento un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 18 -Aggiudicazione – Commissione

1. All'aggiudicazione/affidamento di interventi d'importo netto fino ad euro 40.000,00 nel caso di lavori, di servizi e forniture provvede direttamente ed esclusivamente il Responsabile del settore competente, con determinazione, che approva il relativo verbale di gara.

2. Per importi superiori l'aggiudicazione provvisoria è disposta da un'apposita commissione così composta:

- Responsabile del Settore competente - Presidente;

- 2 membri designati dal Presidente preferibilmente all'interno dell' settore di competenza.

3. Un membro della commissione svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 19 - Forma e stipulazione del contratto

1. Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, l'affidamento di interventi in economia, e particolarmente delle acquisizioni con il sistema del cottimo fiduciario, avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto in forma scritta, secondo le seguenti tipologie contrattuali:

a) per interventi di importo inferiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa:

- per mezzo di scrittura privata non autenticata, anche nella forma della sottoscrizione ad opera della ditta aggiudicataria della determinazione di affidamento contenente tutte le clausole necessarie e la dicitura che la determinazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata;

- con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'affidatario e dal responsabile comunale;

- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;

- per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
 - b) per interventi d'importo pari o superiore ad € 20.000,00, IVA esclusa, con contratto in forma pubblico-amministrativa.
2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del Settore che ha adottato la determinazione a contrattare e l'altra parte contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi minimi:
- a) la sommaria descrizione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, le forniture ed i servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
3. Tutte le spese contrattuali sono poste a carico dell'affidatario.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 20 -Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 13 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 21 -Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del settore competente.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del settore, se diverso, che provvede alla copertura finanziaria della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 13 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni

e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 22 -Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 20 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 22 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 13, 20 e 21, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali. Il Sindaco è comunque tenuto a trasmettere immediatamente gli atti adottati al responsabile di cui all'articolo 13.

2. Il responsabile di cui all'articolo 13 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 23 –Disposizioni speciali per lavori su beni culturali

L'affidamento in economia dei lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art. 125 del Codice degli Appalti, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
- b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

Art. 24 -Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1 Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 8 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
- c) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00;

3. In attuazione ai commi 148 e 149 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e fino a quando sarà permesso, per i lavori di cui al presente articolo, qualora compatibili con quelli compatibili con quelli previsti dalla normativa prima citata, si utilizzeranno, preferibilmente, le forme di lavoro occasionale di tipo accessorio introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003 previo avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria di lavoratori utilizzabili basandosi su criteri attitudinali al lavoro e socioeconomico

Art. 25 -Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 9, 10 e 17 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 26 -Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo all'assistenza e al patrocinio legale relativi ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie tramite transazione in via giudiziale e/o extragiudiziale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 27 -Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, rilievi, redazione di piani particellari di esproprio, frazionamenti, verifiche tecniche, dichiarazione d'idoneità, stime, perizie, rilascio certificazioni e/o predisposizione delle stesse, ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, compresi i servizi di cui alla precedente lettera d), se connessi;

f) collaudi statici, tecnico amministrativi, impiantistici.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'art 13.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una

griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5;

4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

7. I servizi di cui al comma 1, lettera e):

a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 28 -Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

Art. 29 -Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 13, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 13, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 31-Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista dal Codice.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 -Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 13.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 13 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Art. 33 -Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 -Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, la predetta attestazione può essere effettuata in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. L'attestazione di regolare esecuzione non è necessaria per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituita dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32.
3. L'attestazione di regolare esecuzione è eseguita dal responsabile di cui all'articolo 13 ovvero da soggetti da lui nominati competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 35 -Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle

persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 36 -Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 24/03/2001 e sono abrogate tutte le ulteriori norme regolamentari con esso contrastanti od incompatibili.
2. Le norme introdotte dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.

Art. 37 -Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene reso pubblico attraverso l'inserimento in formato scaricabile nel sito internet del Comune.

Art. 38 -Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la relativa deliberazione sarà divenuta esecutiva.
